

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. TITOLO DELL'ESPOSIZIONE

ZOOMARK INTERNATIONAL - 20° SALONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA

2. ORGANIZZATORI

La Manifestazione è organizzata da BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna, Via della Fiera 20, (di seguito gli Organizzatori), con la collaborazione e l'assistenza in qualità di Segreteria Commerciale e Operativa di Events Factory Italy srl, Viale Regina Giovanna 17, 20129 Milano.

3. LUOGO, DATA E ORARIO DELLA

MANIFESTAZIONE, ACCESSO AL QUARTIERE
La Manifestazione avrà luogo nel Quartiere Espositivo di BolognaFiere S.p.A., nei giorni 15-17 maggio 2023.

La Manifestazione si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Gli espositori potranno accedere agli stand dalle ore 8.00 di tutti i giorni. BolognaFiere S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di modificare la data e gli orari della Manifestazione. Alla Manifestazione potranno avere accesso i soli operatori economici italiani e stranieri muniti di apposito documento d'ingresso. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, gli Organizzatori predisporranno apposite tessere nei quantitativi previsti all'art. 19, la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni a essi attribuite. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

4. PARTECIPAZIONE

Possono essere ammessi come Espositori:

- le aziende italiane o estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici inerenti al Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati dal Salone.

Non sarà consentita la partecipazione alla Manifestazione di soggetti che siano debitori a qualsiasi titolo nei confronti di BolognaFiere S.p.A. e/o di soggetti terzi che concorrono all'organizzazione.

Gli Organizzatori e Events Factory Italy srl si riservano la facoltà di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. E' sempre facoltà degli Organizzatori e di Events Factory Italy srl decidere circa la partecipazione o la non partecipazione degli operatori. Tale decisione è assunta avendo riguardo agli spazi disponibili e al possesso in capo agli operatori dei titoli, delle qualificazioni e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante al fine di garantire il buon esito della Manifestazione.

La decisione ha comunque carattere libero e discrezionale. Gli Organizzatori e Events Factory Italy srl hanno l'obbligo di motivare l'esclusione dalla partecipazione fieristica qualora l'Espositore ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro Domanda di Partecipazione l'elenco e i dati delle case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre. I richiedenti sono tenuti a fornire ogni altra documentazione che dovesse essere loro richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

4.1 Presentazione di animali da compagnia

Non è ammessa l'esposizione di animali vivi. Eventuali deroghe dovranno essere richieste agli Organizzatori e alla Segreteria Commerciale e Operativa, specificandone per iscritto il numero e la relativa specie e da questi autorizzate.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E

ACCONTO CANONI DI ADESIONE

La Domanda di Partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto, controfirmato e accompagnato dall'acconto richiesto e da tutti i moduli a essa allegati, debitamente compilati e firmati. Essa costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione" e ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. I canoni di adesione sono riportati sulla Domanda di Partecipazione e comprendono i servizi di cui all'articolo 11. La Domanda di Partecipazione alla Manifestazione non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta e dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria Commerciale e Operativa.

6. TERMINI DI PAGAMENTO

Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della Domanda di Partecipazione accompagnata dal pagamento dell'acconto come specificato nell'art. 5 e la conseguente notifica di assegnazione dello stand, dovrà procedere al pagamento del residuo importo dovuto entro 30 giorni dalla richiesta di saldo e in ogni caso entro il 24/03/2023. In mancanza, gli Organizzatori potranno considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia

del Giudice. In tal caso, gli Organizzatori ne daranno formale comunicazione all'interessato e - oltre a essere svincolati da ogni impegno e a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avranno diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - dei canoni di adesione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni loro diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. A supporto finanziario per gli espositori, BolognaFiere S.p.A. ha sottoscritto convenzioni per la concessione di finanziamenti, a condizioni agevolate alle aziende partecipanti alla manifestazione per le spese relative agli spazi espositivi ed alle prestazioni accessorie collegate. Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca.

7. ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza degli Organizzatori. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la Domanda di Partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre gli Organizzatori avranno facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante a indennizzi o a risarcimenti di sorta. Saranno comunque tenuti a darne comunicazione all'Espositore. Non sono ammesse cessioni totali o parziali, anche gratuite, dell'area espositiva assegnata. In caso di constatata infrazione, gli Organizzatori potranno estromettere le merci introdotte e esposte abusivamente, a rischio e spese del titolare del posteggio.

8. FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione agli Organizzatori con lettera raccomandata A.R. almeno 70 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione agli Organizzatori del 50% dei canoni di adesione e fatto salvo ogni loro ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 70 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento integrale dei canoni di adesione, salvo il diritto degli Organizzatori al risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e indiretti.

Gli Organizzatori potranno comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non apronerà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento integrale dei canoni di adesione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dagli Organizzatori. Pure in questa ipotesi, gli Organizzatori potranno comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicheranno gli Organizzatori. Gli Organizzatori potranno recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e - per motivi attinenti alla organizzazione della rassegna e al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi gli Organizzatori non saranno tenuti a indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovranno restituire i canoni di adesione già incassati.

9 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:

- a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
- Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonerato produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date.

Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l'evento, l'Organizzatore si riserva di trattenere la sola quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente realizzate, provvedendo alla restituzione delle restanti somme incassate senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti dell'Organizzatore. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore, l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonerato produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive.

A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 28.

10. CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e, in difetto di ciò, il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 8. L'accesso al quartiere fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento nell'apposito sito Pass di BolognaFiere; ad ogni espositore sarà attivato l'apposito link per accedere all'area riservata per l'accreditamento. Tale procedura dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi delle aziende allestitrici, del personale e dei mezzi che accederanno al quartiere fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. Gli Organizzatori potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel quartiere fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

11. CANONI DI ADESIONE

I canoni di adesione (quota di iscrizione, area espositiva per m², iscrizione ditte rappresentate, servizi vari, pacchetto marketing) sono specificati sulla Domanda di Partecipazione.

Le tariffe per m² si applicano alla intera superficie dei posteggi occupati, con continuità di perimetro della stessa ditta. I canoni di adesione includono, oltre alla messa a disposizione dei padiglioni con tutti i servizi annessi esistenti, ogni compenso per:

- numero identificativo dello stand;
 - tessere per Espositori e loro dipendenti in quantitativo proporzionale alla superficie dello stand, come specificato all'art. 19;
 - parcheggio auto in ragione di n. 1 per espositore;
 - assistenza tecnica all'Espositore nel periodo dell'esposizione e durante la mobilitazione e la smobilitazione degli stand; sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio;
 - assicurazione "All Risks" e Responsabilità Civile verso Terzi;
 - allaccio, collaudo e impegno di potenza fino a 5 kW;
 - pulizia giornaliera dei posteggi;
 - estintori in quantità adeguata alla superficie dello stand;
 - oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'espositore fino a concorrenza di una superficie media non superiore a m² 2 per ogni espositore;
 - inserimento a catalogo aziendale online, area Pet Vision/Prodotti Novità, Antepima Novità online, biglietti inviti e VIP card, connessione wi-fi in fiera.
- Agli Espositori che presenteranno la Domanda di Partecipazione accompagnata dall'acconto richiesto e da tutti i moduli a essa allegati entro il 30/06/2022 è concesso uno sconto early bird del 10% sulla tariffa per m² del posteggio assegnato.

12. ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard le cui caratteristiche sono riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore. Per gli allestimenti fuori standard, l'espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore e a BolognaFiere per approvazione, entro la data indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, il progetto d'allestimento timbrato e firmato da tecnico abilitato. Nel caso in cui l'espositore non sia in possesso di

progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a BolognaFiere tramite apposita modulistica tecnica. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a BolognaFiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei moduli tecnici summenzionati.

Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da BolognaFiere con addebito all'espositore della tariffa indicata nei summenzionati moduli tecnici.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi. È fatto obbligo all'espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal Regolamento Tecnico di Manifestazione. La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel Regolamento Tecnico di Manifestazione per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere il posteggio e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ad agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore.

L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Tecnico di Manifestazione dà diritto a BolognaFiere S.p.A. a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00 + iva/modulo di 16 m² o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

12.a Altezze degli allestimenti

L'altezza consentita per gli allestimenti è di m 3,00 (altezza standard). Per tenere conto degli spessori dovuti a pavimentazioni rialzate, corpi illuminanti anche a traliccio, sarà ammesso un ulteriore margine di m 0,50 al limite dell'altezza sopra definita portandola quindi a un massimo di m 3,50.

Le strutture eccedenti l'altezza standard dovranno essere autorizzate da BolognaFiere S.p.A., che dovrà ricevere il progetto riservandosi il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti che non risultino compatibili con i vincoli delle caratteristiche tecniche di ogni singolo padiglione.

12.b Chiusura perimetrale degli stand

Nella realizzazione di pareti continue di delimitazione, lo stand potrà essere chiuso con elementi (pannelli o altro) solo sino al 50% di ogni fronte espositivo, nel rispetto della visibilità degli stand fronteggianti e/o adiacenti. È consentita la delimitazione di una quota perimetrale superiore al 50% esclusivamente tramite pannelli trasparenti.

13. RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte degli Organizzatori, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro.

Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette e indirette sostenute per lo sgombero attualmente con un minimo di € 300,00 per ogni 16,00 m² di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel quartiere fieristico.

14. ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Resta inteso che a causa dell'emergenza sanitaria connessa al Covid 19, le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

15. SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE S.p.A. – CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere S.p.A. e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

BolognaFiere S.p.A. pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand a un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere S.p.A. di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere S.p.A.).

16. ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere S.p.A.:

- garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;
- garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
- rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, BolognaFiere S.p.A. e Events Factory Italy srl.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione.

In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, BolognaFiere S.p.A. e Events Factory Italy srl, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere S.p.A. e Events Factory Italy srl da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione

dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere S.p.A. e Events Factory Italy srl declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere S.p.A. e Events Factory Italy srl limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

17. DICHIARAZIONE DI VALORE

È fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il valore complessivo presunto di merci, materiali, allestimento, attrezzature portati in Fiera anche per conto delle Ditte rappresentate, utilizzando l'apposito spazio nella Domanda di Partecipazione. L'Espositore dovrà comunicare in via definitiva il valore effettivo dei suddetti beni tramite il formulario contenuto nell'apposito sistema di e-commerce.

18. PULIZIA

Il servizio di pulizia degli stand, compreso nel canone dei servizi vari, sarà effettuato a cura degli Organizzatori dopo l'orario di chiusura. Il servizio comprende: spazzatura pavimento/aspirazione moquette, pulizia piani di lavoro liberi da ingombri, svuotamento cestini rifiuti solo se lasciati a bordo stand.

Per gli stand chiusi a chiave l'Espositore è tenuto a consegnare una chiave dello stand all'ufficio del fornitore del servizio.—Dietro specifica richiesta potranno essere forniti servizi personalizzati a pagamento.

19. TESSERE ESPOSITORE E BIGLIETTI OMAGGIO

Gli Organizzatori rilasceranno a ciascun Espositore, per sé e per i propri dipendenti, tessere di libero ingresso secondo la seguente tabella:

fino a m ² 16	n. 6
oltre m ² 16 fino a m ² 32	n. 10
oltre m ² 32 fino a m ² 50	n. 15
oltre m ² 50 fino a m ² 100	n. 20
oltre m ² 100	n. 30

Tutte le tessere devono essere intestate personalmente al beneficiario.

Gli Organizzatori forniranno a ciascun Espositore n.200 biglietti invito per i propri clienti.

20. DANNI AGLI STAND PREALLESTITI E ALLE STRUTTURE

Le Ditte espositrici sono tenute - al termine della Manifestazione - a far constatare ai responsabili degli Organizzatori lo stato d'uso degli stand preallestiti e delle strutture dopo averne asportati i materiali esposti e gli allestimenti. Gli stand preallestiti e le strutture devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino, per eventuali danni causati, sono a carico degli Espositori.

21. FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite degli Organizzatori ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

22. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e degli Organizzatori. Gli Organizzatori e la Segreteria Commerciale e Operativa si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne e esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

23. TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione, quali campioni, in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere S.p.A., secondo le modalità previste nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello Spedizioniere Ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere S.p.A.

24. SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, BolognaFiere S.p.A. fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere S.p.A. si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere S.p.A., che accetteranno il rispetto delle norme del Regolamento Tecnico di Manifestazione;

- il servizio di pulizia degli stand sarà effettuato a cura di BolognaFiere S.p.A., avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata;

- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere S.p.A.;

- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere S.p.A.;

- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici. L'Espositore prende atto che i servizi (sia gestiti direttamente da BolognaFiere S.p.A. che appaltati, o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, e in ogni caso esonera BolognaFiere S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

25. CATALOGO E SERVIZI INTERNET

Agli Espositori compete la pubblicazione sul Catalogo, nell'elenco alfabetico della loro ragione sociale, indirizzo e numero di telefono, nonché di una sintetica citazione dei prodotti esposti.

Le indicazioni necessarie per la compilazione del Catalogo saranno fornite dall'Espositore sotto la sua completa responsabilità valendosi dell'apposito modulo contenuto nell'apposita area riservata digitale. Gli Organizzatori e Events Factory Italy srl si riservano di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni o errori, alla diffusione di informazioni, anche in forma sintetica o abbreviata, contenute nella Domanda di Partecipazione e nel modulo relativo al Catalogo, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati o altro) che riterrà più idonei.

I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute e accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone.

Agli Espositori è data la possibilità di interagire direttamente con il portale internet della Manifestazione, creare e aggiornare la propria scheda aziendale, presentare i propri prodotti e inserire i dati nel database di ricerca tramite accesso dedicato.

L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area a esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, delle apposite password e usermane. L'Espositore ha anche la facoltà di compilare direttamente online la modulistica necessaria per la richiesta di servizi e assistenza alla partecipazione al Salone.

26. PARCHEGGI

Per motivi di sicurezza, ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc.) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere.

E severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. E altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o la Segreteria Commerciale e Operativa potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese.

BolognaFiere o la Segreteria Commerciale e Operativa si riservano la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e la Segreteria Commerciale e Operativa sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

27. DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente;
- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;
- l'esposizione di prezzi;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico, salvo quanto previsto all'art. 20. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla Domanda di Partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella Domanda di Partecipazione e non rappresentate;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di

BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;

- la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti;

- l'utilizzo all'interno del quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento; - qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore s'impegna ad accettare ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e l'Organizzatore stesso.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili e immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, si intendono facenti parte delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione e l'Espositore si impegna a osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations.

In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, gli Organizzatori potranno applicare le sanzioni previste dal Regolamento Tecnico di Manifestazione e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand e il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

28. RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale e insindacabile degli Organizzatori apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto di partecipazione e liberarsi degli impegni assunti.

Inoltre gli Organizzatori potranno ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto o in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuti alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta.

29. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Nei confronti di BolognaFiere S.p.A. è fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica e alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare.

L'Espositore e i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, a ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere S.p.A., e accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del foro di Bologna.

Il rapporto fra gli Organizzatori e l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

30. RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE S.p.A.

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere S.p.A., e si impegna a osservare - e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere S.p.A. che sarà quindi legittimata - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere S.p.A., reperibile sul sito www.bolognafiere.it, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevoli delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

L'Organizzatore si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dall'Organizzatore si prega di prendere visione dell'informativa allegata al presente contratto.